

12 MAG. 2017



Lettera trasmessa tramite PEC

**Ministero dei Beni e delle Attività  
Culturali e del Turismo**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E  
PAESAGGIO

DI SALERNO E AVELLINO

Via Tasso, 46 - 84100 SALERNO

Tel. 089 318174

via Trotula de Ruggiero - SALERNO

Tel. 0895647201

Via Dalmazia, 22 - 83100 AVELLINO

Tel. 0825 279111 Fax 0825 24269

**mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it**

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare, D.G. per le valutazioni  
e le autorizzazioni ambientali, Divisione II  
di Valutazione Ambientale  
Viale Cristoforo Colombo n. 44  
00147 ROMA

[dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Al MIBACT, Direzione Generale Archeologia  
Belle Artie Paesaggio - Servizio V,  
via di S. Michele 22 - 00153 ROMA  
[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

Prot N. 12335 CI 3h.19.07/120.h

**OGGETTO: Montesano sulla Marcellana (SA) – Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA della progettazione riguardante la “Stazione elettrica 220/150 KV di Montesano e raccordi aereo/cavo per la connessione alla RTN” - Ditta proponente: Terna Rete Italia S.p.a. - OSSERVAZIONI all'avviso pubblicato sul portale delle Valutazioni Ambientali VAS – VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 20, comma 3°, del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.**

Con la presente questa Soprintendenza esplicita nel seguito le osservazioni pertinenti all'avviso di cui in epigrafe, pubblicato in data 29/3/2017, del quale se ne è venuti a conoscenza e se ne è visionato il contenuto dall'apposito sito ministeriale.

Innanzitutto, è doveroso precisare che la precedente richiesta presentata nel 2015 dalla medesima Ditta sullo stesso oggetto ha avuto il parere sfavorevole n. 2154 del 31/8/2016 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e si è conclusa con la Determinazione Direttoriale ministeriale di archiviazione del procedimento, di cui all'atto con protocollo del Registro Ufficiale U.0002816 del 7/2/2017, “ferma restando la facoltà del proponente di presentare una nuova istanza di verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, in linea con quanto rappresentato nel parere della CTVA” n. 2290 del 27/01/2017 nel quale si disponeva, altresì, di “riavviare l'istanza per ottenere l'autorizzazione paesaggistica”.

In merito, invece, all'istanza de qua che, perciò, si prefigura come un nuovo progetto di Variante della Stazione Elettrica a Montesano sulla Marcellana e dei relativi raccordi per la connessione alla RTN, questa Soprintendenza rileva, già in questa fase, quanto nel seguito esplicitato.

**a) Ricognizione sintetica della vicenda e premessa**

La realizzazione, già parzialmente avvenuta, della Stazione Elettrica 380/150 KV della società TERNA in località Tempa San Pietro a Montesano Scalo, fraz. di Montesano sulla Marcellana, ha presentato, come già fatto presente anche in passato, problematiche molto serie, tuttora irrisolte, e che hanno determinato negli ultimi anni vari contenziosi amministrativi in parte non ancora definiti come, ad esempio, quello relativo al procedimento ex art. 29 del D.L.vo n. 152/2006 attivato dal Settore Tutela dell'Ambiente (oggi U.O.D. Valutazioni Ambientali) della Regione Campania nei confronti della Società Terna “in quanto il progetto della Stazione elettrica de quo non risultava compreso nel progetto dell'impianto eolico della società Essebiesse sottoposto a VIA con esito favorevole di cui al DD n. 53 del 19/01/2010 né in altri progetti di impianti eolici” ovvero quello avviato dall'Amministrazione Comunale di Montesano sulla Marcellana (ricorso notificato anche al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il



tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato) avverso il decreto interministeriale di proroga, datato 12/10/2015, adottato dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare – unitamente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con oggetto “Realizzazione ed esercizio della nuova Stazione Elettrica della RTN in classe di isolamento 380 kV nel Comune di Montesano sulla Marcellana e dei raccordi di collegamento all'esistente elettrodotto a 220 kV Rotonda Tusciano” (pubblicato sul BUR Campania n. 67 del 16 novembre 2015) mirato a consentire l'ultimazione dei lavori iniziati nel giugno 2011 e sospesi dall'ottobre successivo. In tale situazione si rileva nuovamente che la realizzazione di tale opera sia frutto di procedimenti confusi ed anomali, tanto da essere ancora subjudice ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo n. 152/2006 s.m.i..

A riguardo, inoltre, non si può non constatare la contraddittorietà del comportamento tenuto da Terna s.p.a. che da un lato richiede la proroga (poi concessa con Decreto Interministeriale del 12/10/2015 di cui sopra) dei tempi concessi dai titoli abilitativi rilasciati (completando, così, la realizzazione e la messa in esercizio della nuova Stazione Elettrica della RTN unitamente ai raccordi di collegamento all'esistente elettrodotto a 220 kV Rotonda Tusciano) mentre, dall'altro lato, presenta una nuova istanza pertinente alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA del progetto di cui in epigrafe proponendo una Variante riduttiva dell'impianto in questione.

Uguualmente, questa Soprintendenza ritiene utile rammentare quanto già evidenziato anche nelle osservazioni pertinenti alla precedente procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e cioè che:

- non ha ricevuto il Progetto Definitivo ovvero il Progetto Esecutivo della Stazione Elettrica 380/150 KV per gli aspetti di competenza (né, d'altronde, è stata mai esibita una comprova della ricezione della comunicazione della Essebiesse Power S.R.L. con prot. n. 1912/08.43 del 12/12/2008), né, tanto meno, questo stesso Ufficio lo ha espressamente valutato favorevolmente ai fini paesaggistici sebbene tale impianto ricada in zona tutelata ai sensi della Parte Terza del D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i.;
- non ha rilasciato esplicitamente sulla progettazione della Stazione sopra menzionata la necessaria autorizzazione paesaggistica;
- non è stata messa, a tutt'oggi, in condizione di poter verificare, per gli aspetti di competenza, se gli interventi già effettuati siano o meno conformi alla progettazione che l'Autorità Giudiziaria Amministrativa ritiene che sia stata approvata a suo tempo dalla Regione Campania;
- sono, inoltre, venute meno le motivazioni tecniche che avevano supportato la scelta da parte delle diverse Società (Terna compresa) di impiantare proprio a Tempa San Pietro una simile Stazione Elettrica: più precisamente l'impianto eolico di 40 MW proposto dalla Soc. Essebiesse Power s.r.l. per Casalbuono/Montesano sulla Marcellana ormai non è più attuabile, come, recentemente, riconosciuto anche dalla stessa Regione Campania tanto che ne ha revocato l'Autorizzazione Unica a suo tempo rilasciata, mentre l'istanza dell'impianto eolico, ridotto a 33MW, progettato, per il solo territorio di Montesano sulla Marcellana, dalla Soc Ravano Green Power s.r.l. non appare definibile positivamente dati i pareri contrari già resi a riguardo. A ciò si aggiungono, ora, le disposizioni emanate, rispetto alla realizzazione di nuovi Parchi Eolici, dalla Regione Campania con la legge n. 6 del 5/4/2016 e gli atti normativi che ne sono seguiti.

#### **b) Esame e valutazione dell'istanza oggetto dell'avviso pubblicato**

L'ultima istanza presentata dalla Soc. Terna S.p.a. per la procedura di cui in epigrafe, pur essendo stati evidenziati sull'apposito sito ministeriale solo gli “elettrodotti” a riguardo della “tipologia di opera” classificata, comprende, in realtà, i seguenti interventi:

1. la Stazione Elettrica 220/150 KV di Montesano sulla Marcellana;
2. i raccordi aerei 220 KV della linea “Tusciano – Rotonda” alla S.E. di Montesano sulla M.;
3. i raccordi aerei/cavo 150 KV della linea “Padula – Lauria” alla S.E. di Montesano sulla M.

**Questa Soprintendenza, rispetto agli interventi nella stessa complessivamente previsti, osserva, nello specifico e per gli aspetti di competenza, quanto di seguito esplicitato.**

#### **b.1) Stazione Elettrica 220/150 KV di Montesano sulla Marcellana**

In merito all'istanza prodotta e per quanto concerne la Stazione Elettrica 220/150 KV di Montesano sulla Marcellana si fa presente che:



- l'istanza de qua non giustifica appropriatamente la necessità, effettiva e strategica, della Stazione Elettrica, sebbene ridimensionata a 220/150 KV (invece che di 380/220 KV), tenuto conto che detto impianto ora non è più pertinente al funzionamento dei Parchi Eolici i quali in origine, per quanto sostenuto dalla stessa Terna S.p.a., ne avevano determinato l'esigenza della realizzazione e l'ubicazione nel territorio data la notevole potenza dell'energia che avrebbero dovuto produrre. Tale Stazione, perciò, dall'essere un' "opera connessa" è diventata un' "opera autonoma";
- l'istanza è del tutto inadeguata relativamente alla comparazione della localizzazione e della consistenza attuali di tale Stazione con altre soluzioni alternative così come richiesto per legge. La Società, di fatto, si limita all' "opzione zero" configurata come soluzione del rimuovere quanto già costruito e del non fare alcuna Stazione in nessuna altra parte del territorio di Montesano sulla Marcellana e/o dei Comuni limitrofi. Non si propongono infatti, ubicazioni diverse dell'impianto. A proposito dell'individuazione di possibilità alternative all'intervento in questione, non si può, inoltre, non rilevare ancora una volta la singolarità della procedura di cui all'avviso in oggetto essendo stata avviata a posteriori e/o a sanatoria delle opere già parzialmente realizzate;
- la documentazione di cui si è presa visione (comprese le fotosimulazioni), oltre a non consentire la verifica della liceità delle preesistenze ed a non rappresentare adeguatamente lo stato attuale dei luoghi, contribuisce a sminuire la reale portata delle opere esistenti ovvero della situazione futura a cui si intende addivenire ed a non motivare l'entità degli interventi proposti. Ciò, unitamente al fatto di non avere avuto trasmesso il Progetto Definitivo ovvero il Progetto Esecutivo iniziale della Stazione Elettrica in loc. Tempa San Pietro, così come già riferito, non permette, neppure, a questo Ufficio di effettuare valutazioni compiute rispetto alla compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.L.vo n. 42/2004 s.m.i.(seppure nelle more della definizione dei contenziosi ancora pendenti);
- la Stazione de qua, seppure ridimensionata, continua ad interessare il fondo già alterato e rigidamente delimitato dai corsi d'acqua e dalle strade pubbliche. Le opere di mitigazione proposte per la stessa non rendono l'intervento compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio poiché non restituiscono effettivamente la maggior parte del fondo all'uso agricolo, né contemplano un sufficiente allontanamento dell'impianto (comprensivo anche delle relative opere connessione alla RTN) dai corsi d'acqua esistenti ovvero non propongono un sito alternativo per la Stazione Elettrica in una zona più consona (ad esempio già adibita ad insediamenti produttivi o similari) e nella quale non sussistono vincoli paesaggistici;
- gli interventi connessi all'esecuzione della Stazione Elettrica di 220/150 KV (inizialmente di 380/150 KV), così come ripetutamente evidenziato nei propri atti, sono di notevole entità ed incidono significativamente con il paesaggio rurale del relativo contesto territoriale godibile da molteplici punti di vista. Le opere in questione hanno compromesso in modo rilevante l'aspetto morfologico preesistente del fondo (prima indeficato e coperto da vegetazione) posto a ridosso di corsi d'acqua (per altro non distante dalla loro confluenza) nonché inserito nella campagna. Trattasi di una zona rurale solcata da un ricco reticolo idrografico (compreso in un esteso bacino imbrifero) e caratterizzata, tuttora, da una contenuta edificazione, dalla presenza anche di costruzioni che hanno conservato le caratteristiche architettoniche tipiche, dalla vocazione prevalentemente rurale e da un'elevata visibilità tenuto conto che verso la stessa si affacciano i rilievi collinari/montuosi circostanti nei quali sono inseriti innumerevoli percorsi ed alcuni centri abitati (incluso i nuclei principali di Arenabianca e di Montesano sulla Marcellana);
- le opere già effettuate come anche quelle delle quali, nella nuova proposta progettuale ora all'esame, se ne prevede il mantenimento e/o la realizzazione ex novo stravolgono l'aspetto morfologico preesistente del fondo e compromettono sia la valenza paesaggistica della zona, sia l'equilibrio delle sue componenti vanificando, al contempo, la possibilità di una loro ulteriore qualificazione. Tale incidenza negativa è determinata, principalmente, dalla notevole volumetria dell'edificato, dal tipo stesso di impianto (Stazione Elettrica di 380/150 kV o di 220/150 KV) come anche dalle tipologie sia degli edifici, sia dei vari elementi di cui si deve comporre ovvero dalla consistenza delle opere infrastrutturali (elettrodotti, reti varie, strade, ecc.) o di sistemazione dell'area esterna pertinenziale (recinzioni, ecc.) intrinsecamente connessi.

**b.2 e 3) Raccordi aerei all'elettrodotto a 220 kV "Tusciano – Rotonda" ed i raccordi aerei/cavo all'elettrodotto a 150 kV "Padula – Lauria"**

I raccordi agli elettrodotti sopra menzionati sono, ovviamente, determinati ed intrinsecamente connessi al funzionamento della nuova Stazione Elettrica e, conseguentemente, la non condivisione da parte, di

questo Ufficio, della realizzazione della medesima ne inficia anche una valutazione positiva rispetto agli interventi a farsi relativamente agli stessi ancor più se trattasi di costruzione ex novo.

In merito alle opere specifiche, di solo adeguamento o di nuova realizzazione, si rileva che le stesse estendono ulteriormente gli elettrodotti, condizionandone eventuali future razionalizzazioni (possibilmente migliorative) dei tracciati, e non contribuiscono ad allontanare gli stessi (sia le linee, sia i tralicci di rilevante altezza) dai corsi d'acqua esistenti.

**Per quanto sopra esposto e limitatamente agli aspetti di competenza nonché agli atti sino ad ora a disposizione, questa Soprintendenza ritiene che l'istanza prodotta dalla Soc. Terna S.p.a., di cui all'avviso in oggetto, debba essere, comunque ed in attesa della definizione dei contenziosi tuttora pendenti a riguardo della Stazione Elettrica in questione, complessivamente sottoposta alla procedura di V.I.A. ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 s.m.i. .**

**Il Responsabile del Procedimento**

(arch. Eleonora Scirè)



**IL SOPRINTENDENTE**

arch. Francesca Casule

